

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06611/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6611 del 2024, proposto da
Gemma Assini e Rita Di Blasi, rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Maria
D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo,
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la
Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico
Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli
Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio
Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la
Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico

Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino Alto Adige, non costituiti in giudizio

nei confronti

Silvia Camilotti, Giampiero Arcangelo Colaianni e Domenico Zito, non costituiti in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 12351/2024

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente i nominativi delle appellanti, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nelle graduatorie regionali di merito di interesse delle appellanti, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell'ultimo in graduatoria fra di essi;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti

potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura delle appellanti depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 agosto 2024.

Il Presidente
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO